



Comune di Pogliano Milanese

Provincia di Milano

# **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 16.05.2013**

INDICE:

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi e vincolo di solidarietà</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Utenze non servibili</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 17</i>

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi nel Comune di Pogliano Milanese, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazioni nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, trovano attuazione le disposizioni insite nella normativa statale di riferimento.

## **Art. 2**

### **ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel comune di Pogliano Milanese è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201 e s.m.i..
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158 e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

## **Art. 3**

### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso adibiti e aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 4**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune che può esercitare le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima con modalità diretta, in forma associata con altri enti o mediante società partecipata nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'eventuale affidamento a società partecipata delle funzioni di cui al comma precedente, implica il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. Il Comune conserva la titolarità del potere di regolamentazione della materia e di fissazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

**Art. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI E VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto sia per i locali e per le aree scoperte di uso comune, che per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno - o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti tutti quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

**Art. 7**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
  - a) Utenze domestiche
    - solai e sottotetti nelle porzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) che di arredi;
    - unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
    - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- b) Utenze non domestiche
- locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
  - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, aree di manovra e transito, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché non operative;
  - unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;
  - locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 8****PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani o assimilati), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 30% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>CLASSE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0
2	Cinematografi e teatri	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	0
7	Alberghi con ristorante	0
8	Alberghi senza ristorante	0
9	Case di cura e di riposo	15
10	Ospedali	15
11	Uffici, agenzie, studi professionali	30
12	Banche ed istituti di credito	15
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	15
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0
23	Mense, birrerie, amburgerie	0
24	Bar, caffè, pasticceria	0
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	0
28	Ipermercati di generi misti	30
29	Banchi di mercato generi alimentari	0
30	Discoteche, night club	0

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### **Art. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano ai gruppi A, B e C, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano ai gruppi D ed E, nonché per i locali non soggetti all'obbligo di accatastamento, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile;
3. In sede di prima applicazione del tributo e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale vigente sino al 31.12.2012. All'atto di entrata in vigore del predetto criterio, il soggetto attivo provvederà a darne idonea comunicazione all'interno degli avvisi di pagamento o mediante apposita modalità;
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 10**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31;
2. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

#### **Art. 11**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene, per ogni singola categoria di utenza, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23,

del D.L. 201/2011, il quale è redatto dal soggetto gestore del servizio e approvato dall'autorità competente. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.

2. Il gettito complessivo del tributo, risultante dal piano finanziario di cui al comma 1, deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Qualora, in fase di determinazione a consuntivo dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero costi di gestione superiori a quelli preventivati in sede di approvazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura dei costi di cui al comma precedente, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo;

4. Eventuali maggiori introiti o minori costi di gestione verificati a consuntivo rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione delle tariffe, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo

5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art. 12**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, ad esempio per immobili accatastati con un unico identificativo, si applicheranno i parametri relativi

all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nel caso in cui si utilizzi il criterio della superficie calpestabile (fabbricati cat. D e E), o sia possibile identificare catastalmente diverse destinazioni d'uso (negozi/cantina), la tariffa applicabile per ogni attività economica, sarà quella corrispondente all'effettivo utilizzo delle stesse secondo la concreta tipologia d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere computata con la tariffa relativa all'attività di riferimento.

### **Art. 13**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto dimorante in strutture sanitarie per un periodo superiore a sei mesi;
- c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, se certificato;

4. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24, salvo prova contraria. Per abitazioni tenute a disposizione il numero dei componenti viene stabilito in un numero pari ad uno (1).

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari ad uno (1), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 23 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

### **Art. 14**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.

3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

#### **Art. 15**

#### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari,

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 16**

#### **UTENZE NON SERVIBILI**

1. Qualora vi siano utenze non domestiche per le quali non sia effettuata la raccolta a causa delle ingenti quantità di rifiuto assimilabile agli urbani prodotto, la tariffa è ridotta, nella sua quota variabile, del 70%. Tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata e convenzionata con il soggetto gestore.

#### **Art. 17**

#### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale circostanza deve essere dichiarata con apposita istanza con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

#### **Art. 18**

#### **RIDUZIONE PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 158, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione potenziale di rifiuti calcolata mediante il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della quota variabile del tributo.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 19**

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per periodi inferiori a 180 giorni: riduzione del 30%;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
  - c. locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell’anno solare e purché ciò risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività: riduzione del 30%
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta comprovata da idonea documentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 20**

#### **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOCIALE**

1. Sono esentate dal pagamento del tributo le utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente ed individuate dal Comune.

2. Per le associazioni che utilizzano stabili comunali in via continuativa, è previsto un abbattimento del 50% del tributo totale dovuto.
3. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE dei Servizi Sociali e la differenza tra il tributo a regime e quello agevolato è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso tale agevolazione, sommata ad eventuali altre riduzioni concesse ai sensi del presente regolamento, non può superare il 70% del tributo dovuto.
4. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
5. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato e al soggetto gestore del tributo;
6. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale.
7. Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'apposita istanza da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 21**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 180 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/ gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 22**

#### **COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi. Tale disposizione non trova applicazione per l'anno 2013.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui al presente regolamento.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

### **Art. 23**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.
3. Il Comune provvederà a riversare l'importo dovuto alla Ente Provinciale.

### **Art. 24**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

**Art. 25**  
**RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune/Soggetto Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il numero delle rate con le quali effettuare i pagamenti ed i termini di scadenza degli stessi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'art. 11 o secondo le modalità disposte dalle disposizioni in materia. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

**Art. 26**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del saggio legale annuo.

**Art. 27**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 22 e del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 12,00

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **Art. 28**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

3. Ai fini del ricorso alle presunzioni semplici di cui sopra si ipotizzano per le utenze domestiche:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a. Fino a 25 mq di superficie       | 1 persona; |
| b. Da 26 mq a 50 mq di superficie   | 2 persone; |
| c. Da 50 mq a 75 mq di superficie   | 3 persone; |
| d. Da 76 mq a 100 mq di superficie  | 4 persone; |
| e. Da 101 mq a 120 mq di superficie | 5 persone; |
| f. Oltre 120 mq di superficie       | 6 persone. |

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

6. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo

del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

#### **Art. 29**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

#### **Art. 30**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal tasso legale vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 31**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 32**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 33**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive

modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 34**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tia, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tia, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Per i primi due (2) anni di applicazione del Tributo, la bollettazione si intende effettuata salvo conguaglio al fine di permettere l'adeguamento delle banche dati esistenti alla normativa vigente.

## ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>ATTIVITA'</i>
1	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
2	<b>Cinematografi e teatri</b>	cinematografi, teatri, sale corse
3	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali
4	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili
5	<b>Stabilimenti balneari</b>	stabilimenti balneari
6	<b>Esposizioni, autosaloni</b>	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi.
7	<b>Alberghi con ristorante</b>	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	<b>Alberghi senza ristorante</b>	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	<b>Case di cura e di riposo</b>	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	<b>Ospedali</b>	Ospedale
11	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri.
12	<b>Banche ed istituti di credito</b>	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli</b>	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi.
14	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato</b>	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
17	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine

		elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai.
19	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	attività industriali con produzione di beni
21	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
22	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie,
23	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche
24	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio</b>	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	<b>Ipermercati di generi misti</b>	ipermercati, centri commerciali
29	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	<b>Discoteche, night club</b>	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub.